

**ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**

Testi di riferimento sono

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151.

l'art. 2 dà le definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai fini del Decreto

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;**
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;**
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;**
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.**

Con l'adozione di alcune misure gli avvocati sulla base delle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale sono chiamati ad una collaborazione attiva adottando obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio.

QUANDO GLI AVVOCATI SONO DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;**
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;**
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;**
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;**
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;**

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni ricevute od ottenute nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento (prima, durante o dopo il procedimento stesso).

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono limitati (art. 16) ai casi di prestazioni professionali che superano, secondo i criteri indicati nella norma, la soglia di 15.000 euro o che concernono operazioni di valore indeterminabile, o, ancora, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti ai fini dell'identificazione.

L'art. 22 stabilisce che gli obblighi di adeguata verifica dei clienti si applicano a tutti i nuovi clienti e che per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente

Verificare adeguatamente la clientela significa (art. 18):

- 1) identificare il cliente e verificarne l'identità**
 - 2) identificare l'eventuale titolare effettivo**
 - 3) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale**
 - 4) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale**
il controllo costante implica la verifica che le transazioni concluse durante il rapporto siano compatibili con la conoscenza del cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio
- L'art. 20 prevede che gli avvocati devono essere in grado di dimostrare agli Ordini che la portata delle misure adottate è adeguata al rischio**

Obbligo di astensione: L'art. 23 prevede in linea generale che se i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela non sono in grado di rispettare quanto previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 18, non possono instaurare il rapporto ovvero devono porvi fine e valutare se effettuare una segnalazione.

Prevede altresì che (tra l'altro) gli avvocati non siano obbligati ad applicare tale norma nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o della difesa o rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

Il Decreto prevede poi obblighi di adeguata verifica della clientela semplificati e rafforzati.

Gli obblighi rafforzati

-l'assenza fisica del cliente (che impone particolari accorgimenti tra i quali quello di assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione avvenga tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio)

-le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o extracomunitario (che impongono, tra l'altro, di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione).

- è possibile fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da terzi (es. da professionisti nei confronti di altri professionisti)

Obblighi di registrazione

Registrano, non oltre il trentesimo giorno successivo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;**

- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.**

**Per la registrazione può essere utilizzato
un archivio informatico
un registro cartaceo (“registro della clientela a fini
antiriciclaggio”)**

la documentazione è conservata nel fascicolo

l'obbligo di segnalazione

L'art. 41 prevede che la segnalazione vada inviata da chi sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Dovere di astensione dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, non comportano responsabilità

Indici di anomalia: Decreto 16 aprile 2010

- **A. Indicatori di anomalia connessi al cliente**
- **B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali**
- **C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione**
- **D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi**
- **E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati**
- **F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie**

L'art. 43 prevede che la segnalazione vada fatta all'Uif, ovvero agli ordini professionali individuati con decreto interministeriale, i quali la inoltrano senza ritardo all'Uif, priva del nominativo del segnalante.

L'art. 45 prevede, tra l'altro, garanzie di riservatezza per il segnalante, anche stabilendo che l'identità di questi non sia menzionata nel caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 cod. proc. pen., ma subito dopo aggiungendo che l'identità delle persone fisiche possa essere rivelata quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede

L'art. 46 prevede, tra l'altro: che i soggetti obbligati alla segnalazione e coloro che ne siano comunque a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione

Altre misure

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, anche se effettuato con pagamenti artificialosamente frazionati;**
- la previsione che gli assegni bancari e postali emessi per importi superiori a 5.000 euro rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;**
- la previsione che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore debba essere inferiore a 5.000 euro;**
- È importante far presente che il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori a 5000,00 euro;**

Obbligo della formazione del personale

- destinatari degli obblighi**
- Ordini**
- Avvocati**

**adottino misure di adeguata formazione del personale
e dei collaboratori**

Grazie per l'attenzione